

ALLEGATO I: CONDIZIONI GENERALI

PER APPALTI DI FORNITURE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA O DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	2
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	2
ARTICOLO 2 - LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO.....	2
ARTICOLO 3 - ORDINE DI PRECEDENZA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	2
ARTICOLO 4 - COMUNICAZIONI.....	2
ARTICOLO 5 - CESSIONE.....	3
ARTICOLO 6 - SUBAPPALTO.....	3
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....	4
ARTICOLO 7 - DOCUMENTAZIONE.....	4
ARTICOLO 8 - ASSISTENZA IN MATERIA DI NORME LOCALI.....	5
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.....	5
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI GENERALI.....	5
ARTICOLO 10 -.....	ORIGINE 8
ARTICOLO 11 -.....	GARANZIA DI ESECUZIONE 8
ARTICOLO 12 -.....	ASSICURAZIONE 9
ARTICOLO 13 -.....	PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI 9
ARTICOLO 14 -.....	PIANI DEL CONTRAENTE 10
ARTICOLO 15 -.....	ADEGUATEZZA DEI PREZZI DELL'OFFERTA 10
ARTICOLO 16 -.....	REGIME FISCALE E DOGANALE 11
ARTICOLO 17 -.....	BREVETTI E LICENZE 11
ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E RITARDI.....	11
ARTICOLO 18 -.....	ORDINE DI INIZIO 11
ARTICOLO 19 -.....	PERIODO DI ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI 12
ARTICOLO 20 -.....	PROROGA DEL PERIODO DI ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI 12
ARTICOLO 21 -.....	RITARDI NELL'ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI 13
ARTICOLO 22 -.....	MODIFICHE 13
ARTICOLO 23 -.....	SOSPENSIONE 15
MATERIALI ED ESECUZIONE.....	16
ARTICOLO 24 -.....	QUALITÀ DELLE FORNITURE 16
ARTICOLO 25 -.....	CONTROLLO E PROVE 16
PAGAMENTI.....	17
ARTICOLO 26 -.....	PRINCIPI GENERALI 17
ARTICOLO 27 -.....	PAGAMENTI A FAVORE DI TERZI 19
ARTICOLO 28 -.....	RITARDO NEI PAGAMENTI 20
COLLAUDO E MANUTENZIONE.....	20
ARTICOLO 29 -.....	CONSEGNA 20
ARTICOLO 30 -.....	OPERAZIONI DI VERIFICA 21
ARTICOLO 31 -.....	COLLAUDO PROVVISORIO 21
ARTICOLO 32 -.....	OBBLIGHI INERENTI ALLA GARANZIA 22
ARTICOLO 33 -.....	SERVIZIO DI POST-VENDITA 23
ARTICOLO 34 -.....	COLLAUDO DEFINITIVO 24
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
ARTICOLO 35 -.....	INADEMPIMENTO CONTRATTUALE 24
ARTICOLO 36 -.....	RISOLUZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 25
ARTICOLO 37 -.....	RISOLUZIONE DA PARTE DEL CONTRAENTE 26
ARTICOLO 38 -.....	FORZA MAGGIORE 27
ARTICOLO 39 -.....	DECESSO 28
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DIRITTO APPLICABILE.....	28
ARTICOLO 40 -.....	COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 28
ARTICOLO 41 -.....	DIRITTO APPLICABILE 29
DISPOSIZIONI FINALI.....	29
ARTICOLO 42 -.....	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE 29
ARTICOLO 43 -VERIFICHE, CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI DA PARTE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA.....	29
ARTICOLO 44 -.....	PROTEZIONE DEI DATI 30

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Definizioni

- 1.1. Le rubriche e i titoli delle presenti condizioni generali non devono essere considerati parte delle stesse o essere presi in considerazione nell'interpretazione del contratto.
- 1.2. Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa, e le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.
- 1.3. Le parole che indicano persone o parti includono imprese e società e qualsiasi ente dotato di capacità giuridica.
- 1.4. I termini impiegati nelle presenti condizioni generali sono definiti nel "Glossario dei termini" di cui all'allegato A1 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE, che forma parte integrante del contratto.

Articolo 2 - Lingua in cui è redatto il contratto

- 2.1. La lingua del contratto e di tutte le comunicazioni tra contraente, amministrazione aggiudicatrice e responsabile del progetto o rispettivi rappresentanti è quella indicata nelle condizioni particolari.

Articolo 3 - Ordine di precedenza dei documenti contrattuali

- 3.1. L'ordine di precedenza dei documenti contrattuali è quello specificato nel contratto.

Articolo 4 - Comunicazioni

- 4.1. Salvo diversamente specificato nelle condizioni particolari, le comunicazioni scritte relative al presente contratto tra l'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto e il contraente devono indicare il titolo e il codice di identificazione del contratto, e sono trasmesse tramite posta, cablogramma, telex, fax o e-mail oppure recapitate personalmente agli indirizzi pertinenti designati a tal fine dalle parti nelle condizioni particolari.
- 4.2. Se il mittente richiede la conferma dell'avvenuto ricevimento, tale requisito è specificato nella sua comunicazione; la conferma di avvenuto ricevimento della comunicazione è richiesta ogniquale volta sia stato fissato un termine ultimo per la ricezione. In ogni caso il mittente prende tutte le misure necessarie per assicurare il puntuale recapito della comunicazione.
- 4.3. Qualora il contratto preveda che una parte debba effettuare una comunicazione, esprimere un consenso o un'approvazione, rilasciare un certificato o comunicare una decisione, salvo diversa disposizione, tale comunicazione, consenso, approvazione, certificato o decisione devono essere in forma scritta e i termini "comunicare", "consentire", "certificare", "approvare" o "decidere" devono essere intesi in questo senso. Tale consenso, approvazione, certificato o decisione non devono essere rifiutati o ritardati senza motivo.
- 4.4. Qualunque istruzione o ordine verbale deve essere confermato per iscritto.

Articolo 5 - Cessione

- 5.1. Una cessione è valida soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente trasferisce a terzi il proprio contratto, o parte di esso.
- 5.2. Il contraente non può, senza il previo consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, cedere il contratto o parte di esso, o i profitti o gli interessi da esso risultanti, salvo che ciò avvenga mediante:
 - a) un privilegio a favore degli istituti bancari del contraente per le somme dovute o che saranno dovute ai sensi del contratto; oppure
 - b) la cessione agli assicuratori del contraente dei suoi diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili, quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o adempiuto le obbligazioni del contraente.
- 5.3. Ai fini della clausola 5.2, l'approvazione di una cessione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice non dispensa il contraente dai suoi obblighi relativi alla parte del contratto già eseguita o a quella non ceduta.
- 5.4. Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, la sanzione per inadempimento contrattuale prevista agli articoli 35 e 36.
- 5.5. I cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non devono rientrare nei criteri di esclusione descritti nella documentazione di gara.

Articolo 6 - Subappalto

- 6.1. Un subappalto è valido soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente affida a un terzo l'esecuzione di parte del suo contratto.
- 6.2. Il contraente deve richiedere all'amministrazione aggiudicatrice l'autorizzazione al subappalto. La richiesta deve indicare gli elementi del contratto da subappaltare e l'identità dei subappaltatori. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente la propria decisione, motivandola in caso di rifiuto di autorizzazione.
- 6.3. I subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non devono rientrare nei criteri di esclusione descritti nella documentazione di gara.
- 6.4. Il subappalto non crea alcun rapporto contrattuale tra un subappaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice.
- 6.5. Il contraente è responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri subappaltatori e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempienze o negligenze del contraente stesso, dei suoi agenti o dei suoi dipendenti. L'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del subappalto di una parte del contratto o del subappaltatore incaricato di eseguire parte delle prestazioni non dispensa il contraente da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto.

- 6.6. Qualora un subappaltatore abbia assunto nei confronti del contraente, per quanto riguarda le forniture effettuate dal subappaltatore, obblighi che vanno oltre il periodo di garanzia previsto dal contratto, il contraente è tenuto, in qualsiasi momento dopo la scadenza del periodo di garanzia, a cedere immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice, a richiesta e a spese di quest'ultima, i diritti derivanti da tali obblighi per il rimanente periodo.
- 6.7. Se il contraente stipula un subappalto senza autorizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, la sanzione per inadempimento contrattuale prevista agli articoli 35 e 36.
- 6.8. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto accertino l'incompetenza del subappaltatore ad assolvere i compiti ad esso assegnati, essi possono immediatamente chiedere al contraente di sostituirlo con un subappaltatore avente qualifiche ed esperienza accettabili per l'amministrazione aggiudicatrice o di riprendere personalmente l'attuazione delle prestazioni.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Articolo 7 - Documentazione

- 7.1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni delle condizioni particolari, entro 30 giorni dalla firma del contratto l'amministrazione aggiudicatrice fornisce gratuitamente al contraente una copia dei piani elaborati per l'attuazione delle prestazioni e una copia delle specifiche nonché degli altri documenti contrattuali. Se disponibili, il contraente può acquistare copie aggiuntive di tali piani, specifiche e altri documenti. Al momento del collaudo definitivo il contraente restituisce all'amministrazione aggiudicatrice tutti i piani, le specifiche e gli altri documenti contrattuali.
- 7.2. L'amministrazione aggiudicatrice collabora con il contraente per fornire le informazioni che quest'ultimo potrebbe ragionevolmente richiedere ai fini dell'esecuzione dell'appalto.
- 7.3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente il nome e il recapito del responsabile del progetto.
- 7.4. A meno che ciò non sia necessario ai fini del contratto, il contraente non utilizza né trasmette a terzi i piani, le specifiche e gli altri documenti forniti dall'amministrazione aggiudicatrice senza il previo consenso di quest'ultima.
- 7.5. Il responsabile del progetto è abilitato a emanare nei confronti del contraente ordini amministrativi contenenti i documenti e le istruzioni complementari necessari per la corretta esecuzione del contratto e la rettifica di eventuali difetti.
- 7.6. Le condizioni particolari devono indicare la procedura impiegata, se necessario, dall'amministrazione aggiudicatrice e dal responsabile del progetto per approvare i piani e gli altri documenti forniti dal contraente.

Articolo 8 - Assistenza in materia di norme locali

- 8.1. Il contraente può richiedere l'assistenza dell'amministrazione aggiudicatrice per ottenere copie di leggi e regolamenti, nonché informazioni sulle consuetudini, i provvedimenti o le norme locali dello Stato in cui si devono consegnare le forniture, che possano incidere sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice può fornire l'assistenza richiesta al contraente, a spese di quest'ultimo.
- 8.2. Il contraente comunica tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice le informazioni riguardanti le forniture, in maniera che quest'ultima possa ottenere le necessarie autorizzazioni o licenze di importazione.
- 8.3. L'amministrazione aggiudicatrice si impegna a ottenere, conformemente alle condizioni particolari, le necessarie autorizzazioni o licenze di importazione entro un ragionevole lasso di tempo, tenendo conto delle date di attuazione delle prestazioni.
- 8.4. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera vigenti nello Stato in cui devono essere consegnate le forniture, l'amministrazione aggiudicatrice fornisce ragionevole assistenza al contraente, su sua richiesta, ai fini della presentazione, da parte del contraente, della domanda dei visti e permessi previsti dalla legge dello Stato in cui sono consegnate le forniture, inclusi i permessi di lavoro e di soggiorno, per il personale i cui servizi sono considerati necessari dal contraente e dall'amministrazione aggiudicatrice, nonché dei permessi di soggiorno per i familiari.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Articolo 9 - Obblighi generali

- 9.1. Il contraente esegue il contratto di appalto con la debita cura, efficienza e diligenza, secondo le migliori prassi professionali.
- 9.2. Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente provvede alla progettazione, alla fabbricazione, alla consegna, al montaggio, alla verifica e alla messa in opera delle forniture, nonché all'esecuzione di qualsiasi altro lavoro, compresa la rettifica di eventuali difetti delle forniture stesse. Il contraente provvede inoltre a tutte le attrezzature necessarie, alla supervisione, alla manodopera e alle strutture richieste per l'attuazione delle prestazioni.
- 9.3. Il contraente si attiene agli ordini amministrativi impartiti dal responsabile del progetto. Qualora il contraente ritenga che un ordine amministrativo esiga prestazioni che trascendono l'oggetto del contratto, deve comunicare le sue ragioni al responsabile del progetto. Tale facoltà decade qualora il contraente ometta di effettuare la comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine. La comunicazione non sospende l'esecuzione dell'ordine amministrativo.
- 9.4. Su richiesta, il contraente fornisce senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice e alla Commissione europea tutte le informazioni e i documenti riguardanti le condizioni di esecuzione del contratto.

- 9.5. Il contraente rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato in cui devono essere consegnate le forniture e assicura il rispetto e l'applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale, delle persone a carico nonché dei propri dipendenti locali. Il contraente garantisce l'amministrazione aggiudicatrice contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte del contraente stesso, dei suoi dipendenti e delle persone a loro carico.
- 9.6. Se un fatto imprevisto, un'azione o un'omissione impedisce direttamente o indirettamente, in misura parziale o totale, l'esecuzione del contratto, il contraente ne prende nota immediatamente, di propria iniziativa, e ne riferisce all'amministrazione aggiudicatrice. Nella relazione che invierà a tale riguardo, il contraente deve descrivere il problema e indicare la data in cui si è manifestato e i provvedimenti da lui adottati per garantire il pieno adempimento degli obblighi contrattuali. In tale circostanza, il contraente procede in via prioritaria a risolvere il problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.
- 9.7. Fatte salve le disposizioni della clausola 9.9, il contraente s'impegna a trattare con la massima riservatezza e a non utilizzare né comunicare a terzi le informazioni o i documenti relativi all'esecuzione del contratto senza la previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente resta vincolato a tale impegno anche dopo il completamento delle prestazioni e ottiene il medesimo impegno da ciascun membro del suo personale. Tuttavia, il riferimento del contratto di appalto ai fini di commercializzazione o di una procedura d'appalto può essere utilizzato senza la previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, tranne nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice dichiari che l'appalto ha carattere riservato.
- 9.8. Qualora il contraente sia una joint venture o un consorzio formato da due o più persone, tutte sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell'attuazione del contratto. La persona designata dal consorzio ad agire per suo conto ai fini del presente contratto è autorizzata a impegnare il consorzio ed è l'unico interlocutore per tutti gli aspetti contrattuali e finanziari. La composizione o la costituzione della joint venture o del consorzio non possono essere modificate senza la previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Qualunque modifica della composizione del consorzio in assenza della previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice può comportare la risoluzione del contratto.
- 9.9. Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente adotta le misure necessarie per dare adeguata pubblicità al contributo finanziario dell'Unione europea. Tali misure devono essere conformi alle norme del Manuale sulla comunicazione e la visibilità per le azioni esterne dell'UE pubblicato dalla Commissione europea.
- 9.10. Tutti i registri devono essere conservati per 7 anni dopo l'ultimo pagamento effettuato ai sensi del contratto. In caso di mancata conservazione di tali registri, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, la sanzione per inadempimento contrattuale prevista agli articoli 35 e 36.

Articolo 9 bis - Codice deontologico

- 9 bis 1 Il contraente agisce in ogni momento con imparzialità e come leale consulente, secondo il codice deontologico della sua professione e deve astenersi dal fare dichiarazioni pubbliche riguardanti il progetto senza la previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Egli non può in alcun modo assumere impegni per l'amministrazione aggiudicatrice senza il suo previo consenso e, se del caso, indica chiaramente ai terzi l'esistenza di tale obbligo.
- 9 bis 2 Il contraente e il suo personale devono rispettare i diritti umani e si impegnano a non offendere le usanze politiche, culturali e religiose diffuse nello Stato in cui devono essere consegnate le forniture.

- 9 bis 3 Il contraente rispetta le norme essenziali del diritto del lavoro convenute a livello internazionale quali le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni sulla libertà di associazione e di negoziazione collettiva, nonché le norme sull'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, delle discriminazioni relative all'impiego e alla professione e del lavoro minorile.
- 9 bis 4 Il contraente o i suoi subappaltatori, agenti o personale non abusano dei poteri loro conferiti per ottenere vantaggi privati. Il contraente o i suoi subappaltatori, agenti o personale non ricevono né accettano di ricevere da alcuno, non offrono né accettano di offrire ad alcuno né procurano ad alcuno doni, regalie, provvigioni o compensi di qualsiasi natura come incentivo o ricompensa per compiere o astenersi dal compiere atti in relazione all'esecuzione del contratto, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di una persona in relazione al contratto. Il contraente rispetta tutte le leggi, i regolamenti e i codici vigenti in materia di lotta alla corruzione.
- 9 bis 5 I pagamenti al contraente nell'ambito del contratto costituiscono l'unico reddito o vantaggio che può derivare in relazione al contratto. Il contraente e il suo personale devono astenersi dall'esercitare attività o dal ricevere benefici che siano in contrasto con i loro obblighi ai termini del contratto.
- 9 bis 6 L'esecuzione del contratto non comporta il versamento di spese commerciali straordinarie. Le spese commerciali straordinarie riguardano le commissioni non citate nel contratto o non risultanti da un contratto che, in buona e debita forma, faccia riferimento a tale contratto, le commissioni non versate a fronte di un servizio legittimo ed effettivo, le commissioni versate in un paradiso fiscale, nonché le commissioni versate a un beneficiario non chiaramente identificato o a una società con tutte le apparenze di una società di copertura. L'amministrazione aggiudicatrice potrà procedere ai controlli, documentali o in loco, che ritenga necessari per raccogliere elementi di prova circa presunte spese commerciali straordinarie.

Articolo 9 ter - Conflitto di interessi

- 9 ter 1 Il contraente adotta tutte le misure necessarie per prevenire o far cessare qualsiasi situazione che possa compromettere l'esecuzione oggettiva e imparziale del contratto. Tale conflitto d'interessi potrebbe presentarsi, segnatamente, a causa di interessi economici, di affinità a livello politico o nazionale, di legami familiari o affettivi o in presenza di qualsiasi altro legame rilevante o di interessi condivisi. L'amministrazione aggiudicatrice deve essere informata senza indugio di qualsiasi potenziale conflitto d'interessi che potrebbe insorgere durante l'esecuzione del contratto. In caso di conflitto d'interessi, il contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per risolverlo.
- 9 ter 2 L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di verificare l'adeguatezza di siffatte misure e, se necessario, di richiederne altre. Il contraente garantisce che il proprio personale, compresa la direzione, non si trovi in una situazione che potrebbe creare un conflitto d'interessi. Fatti salvi gli obblighi che discendono dal contratto, il contraente è tenuto a sostituire immediatamente e senza alcun indennizzo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice qualunque membro del suo personale esposto a tale rischio.
- 9 ter 3 Il contraente si astiene dall'intrattenere relazioni tali da compromettere la propria indipendenza o quella dei propri collaboratori.
- 9 ter 4 Il contraente limita il proprio ruolo nel quadro del progetto alla consegna delle forniture descritte nel contratto.

- 9 ter 5 Il contraente e tutti coloro che operano sotto la sua autorità o controllo per l'esecuzione del contratto o qualsiasi altra attività sono esclusi dall'accesso ad altri finanziamenti del bilancio dell'UE/del FES disponibili nell'ambito dello stesso progetto. Tuttavia, il contraente potrà partecipare previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice se è in grado di dimostrare che il suo coinvolgimento nelle fasi precedenti del progetto non costituisce concorrenza sleale.

Articolo 10 - Origine

- 10.1. Tutti i beni devono provenire da uno Stato di origine ammissibile secondo la definizione riportata nelle istruzioni agli offerenti e nelle condizioni particolari.
- 10.2. Il contraente deve certificare che i beni offerti rispettano il requisito dell'origine, precisando lo o gli Stati d'origine. Al contraente può essere richiesto di fornire informazioni più approfondite al riguardo.
- 10.3. Il contraente presenta un certificato ufficiale attestante l'origine all'atto del collaudo provvisorio. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto, previa diffida.

Articolo 11 - Garanzia di esecuzione

- 11.1. Salvo diversamente specificato nelle condizioni particolari, il contraente, unitamente alla restituzione del contratto controfirmato, costituisce a favore dell'amministrazione aggiudicatrice una garanzia per la completa e corretta esecuzione del contratto. L'importo della garanzia è quello specificato nelle condizioni particolari ed è compreso tra il 5 e il 10% del prezzo del contratto, inclusi gli importi stipulati negli addendum al contratto medesimo.
- 11.2. La garanzia di esecuzione viene trattenuta per rimborsare l'amministrazione aggiudicatrice di eventuali danni provocati dal fatto che il contraente non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali.
- 11.3. La garanzia di esecuzione viene prestata nel formato specificato nel contratto e può essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato, cauzione prestata da una società di assicurazione e/o di garanzia, lettera di credito irrevocabile oppure deposito in contanti presso l'amministrazione aggiudicatrice. Qualora la garanzia di esecuzione debba essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato o cauzione, essa viene rilasciata da una banca o società di garanzia e/o assicurazione che abbia l'approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 11.4. La garanzia di esecuzione è espressa nella valuta prevista per il pagamento del contratto. Nessun pagamento può essere effettuato a favore del contraente prima della prestazione della garanzia. Tale garanzia continua ad essere valida sino alla completa e corretta esecuzione del contratto.
- 11.5. Nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora la persona fisica o giuridica che ha prestato la garanzia non sia in grado di far fronte ai propri impegni, la garanzia cessa di essere valida. L'amministrazione aggiudicatrice richiede formalmente al contraente di costituire una nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente. Qualora il contraente non presti una nuova garanzia, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto.

- 11.6. L'amministrazione aggiudicatrice richiede il pagamento a titolo della garanzia di tutte le somme per cui il garante è obbligato in ragione delle inadempienze del contraente ai sensi del contratto, secondo i termini della garanzia e fino a concorrenza del suo valore. Il garante paga senza indugio tali somme su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e non può sollevare obiezioni per qualsivoglia ragione. Prima di presentare una richiesta di risarcimento a titolo della garanzia di esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice ne dà comunicazione al contraente, indicando la natura dell'inadempimento all'origine della richiesta.
- 11.7. Salvo diversa disposizione delle condizioni particolari, la garanzia di esecuzione viene liberata entro un termine di 45 giorni dal rilascio del certificato di collaudo definitivo firmato, per l'intero ammontare al netto di eventuali importi oggetto di composizione amichevole, arbitrato o vertenza.

Articolo 12 - Assicurazione

- 12.1. A copertura del trasporto delle forniture può essere richiesta una polizza assicurativa, le cui condizioni potranno essere indicate nelle condizioni particolari, che possono altresì specificare altri tipi di assicurazione a cui è tenuto il contraente.
- 12.2. Fermi restando gli obblighi assicurativi del contraente ai sensi della clausola 12.1, il contraente è l'unico soggetto responsabile e garantisce l'amministrazione aggiudicatrice e il responsabile del progetto contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto da parte del contraente, dei suoi subappaltatori e dei loro dipendenti.

Articolo 13 - Programma di attuazione delle prestazioni

- 13.1. Se così disposto dalle condizioni particolari, il contraente sottopone all'approvazione del responsabile del progetto un programma di attuazione delle prestazioni. Tale programma contiene almeno i seguenti elementi:
- a) l'ordine in cui il contraente propone di eseguire il contratto, incluse la progettazione, la fabbricazione, la consegna presso il luogo di ricevimento, l'installazione, la verifica e la messa in opera;
 - b) i termini prescritti per la presentazione e l'approvazione dei piani;
 - c) una descrizione generale dei metodi che il contraente propone di adottare per l'esecuzione del contratto; e
 - d) ulteriori dettagli e informazioni che il responsabile del progetto possa ragionevolmente richiedere.
- 13.2. Le condizioni particolari specificano i termini entro cui il programma di attuazione delle prestazioni dev'essere sottoposto all'approvazione del responsabile del progetto. Esse possono fissare termini entro cui il contraente è tenuto a presentare tutti o parte dei piani particolareggiati, dei documenti e degli articoli. Esse indicano altresì il termine ultimo per l'approvazione o l'accettazione del programma di attuazione, dei piani particolareggiati, dei documenti e degli articoli da parte del responsabile del progetto.
- 13.3. L'approvazione del programma da parte del responsabile del progetto non dispensa il contraente da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto.
- 13.4. Nessuna modifica materiale viene apportata al programma senza l'approvazione del responsabile del progetto. Tuttavia, qualora l'avanzamento dell'attuazione delle prestazioni non sia conforme al programma, il responsabile del progetto può ordinare al contraente di presentare un programma rivisto conformemente alla procedura stabilita all'articolo 13.

Articolo 14 - Piani del contraente

- 14.1. Se così disposto dalle condizioni particolari, il contraente sottopone all'approvazione del responsabile del progetto:
- a) i piani, i documenti, i campioni e/o i modelli, secondo le scadenze e le procedure fissate nelle condizioni particolari o nel programma di attuazione delle prestazioni;
 - b) i piani che il responsabile del progetto possa ragionevolmente richiedere per l'attuazione delle prestazioni.
- 14.2. Qualora il responsabile del progetto ometta di comunicare la propria decisione in merito all'approvazione di cui alla clausola 14.1 entro i termini previsti nel contratto o nel programma di attuazione delle prestazioni approvato, si considera che tali piani, documenti, campioni o modelli siano approvati alla scadenza dei termini prescritti. Nel caso in cui non sia specificato un termine, l'approvazione si considera acquisita dopo 30 giorni dalla ricezione.
- 14.3. I piani, i documenti, i campioni e i modelli approvati vengono firmati o altrimenti identificati dal responsabile del progetto e devono essere rispettati, salvo istruzioni contrarie di quest'ultimo. I piani, i documenti, i campioni o i modelli del contraente che il responsabile del progetto rifiuta di approvare vengono modificati per soddisfare le esigenze di quest'ultimo e ripresentati dal contraente per approvazione. Entro 15 giorni dalla comunicazione delle osservazioni del responsabile del progetto, il contraente apporta le correzioni, modifiche ecc. richieste ai documenti, piani, ecc. I documenti, piani, ecc. corretti o modificati sono sottoposti nuovamente all'approvazione del responsabile del progetto seguendo la medesima procedura.
- 14.4. Il contraente fornisce copie supplementari dei piani approvati nel formato e nel numero definiti nel contratto o nei successivi ordini amministrativi.
- 14.5. L'approvazione da parte del responsabile del progetto dei piani, dei documenti, dei campioni o dei modelli non dispensa il contraente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.
- 14.6. Il responsabile del progetto ha il diritto di controllare, in qualsiasi ragionevole momento, tutti i piani, i documenti, i campioni o i modelli del contratto presso i locali del contraente.
- 14.7. Prima del collaudo provvisorio delle forniture, il contraente fornisce i manuali contenenti le istruzioni per l'uso e la manutenzione nonché i piani particolareggiati, tali da consentire all'amministrazione aggiudicatrice di far funzionare tutte le parti delle forniture e provvedere alla loro manutenzione, alla messa a punto e alla riparazione. Salvo disposizioni contrarie contenute nelle condizioni particolari, i manuali di istruzioni e i piani sono redatti nella lingua del contratto, che ne specifica formato e numero. Le forniture non si considerano ultimate ai fini del collaudo provvisorio fintantoché tali manuali e piani non siano stati consegnati all'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 15 - Adeguatezza dei prezzi dell'offerta

- 15.1. Fatte salve eventuali altre disposizioni stabilite dalle condizioni particolari, si presuppone che il contraente, prima di presentare l'offerta, si sia accertato della correttezza e della completezza della medesima, abbia tenuto conto di tutti gli elementi necessari per la completa e corretta attuazione delle prestazioni e abbia incluso nelle proprie tariffe e nei propri prezzi tutti i costi relativi alle forniture, in particolare:
- a) le spese di trasporto;

- b) le spese di movimentazione, imballaggio, carico, scarico, transito, consegna, disimballaggio, controllo, assicurazione e le altre spese amministrative connesse alle forniture. Gli imballaggi restano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari;
- c) il costo della documentazione relativa alle forniture, qualora tale documentazione sia richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
- d) l'esecuzione e il controllo dell'assemblaggio in loco e/o della messa in opera delle forniture consegnate;
- e) la fornitura degli utensili necessari per l'assemblaggio e/o la manutenzione delle forniture consegnate;
- f) la fornitura di manuali dettagliati di istruzioni per l'uso e la manutenzione per ogni categoria di forniture consegnate, come specificato nel contratto;
- g) il controllo o la manutenzione e/o la riparazione delle forniture, per un periodo stabilito nel contratto, fermo restando che la prestazione di tali servizi non dispensa il contraente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali in materia di garanzia;
- h) la formazione del personale dell'amministrazione aggiudicatrice, presso lo stabilimento del contraente e/o in altra sede indicata nel contratto.

15.2. Dato che si presuppone che il contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri calcoli, operazioni e stime, egli esegue senza spese aggiuntive i lavori che formino oggetto di una qualsiasi voce della sua offerta per cui non abbia indicato né il prezzo unitario né il prezzo fisso.

Articolo 16 - Regime fiscale e doganale

16.1. Salvo ove disposto diversamente dalle condizioni particolari, dal punto di vista dei termini di resa, il prezzo dei beni è DDP (reso sdoganato) – Incoterms 2010, Camera di commercio internazionale.

Articolo 17 - Brevetti e licenze

17.1. Salvo ove disposto diversamente dalle condizioni particolari, il contraente indennizzerà e solleverà l'amministrazione aggiudicatrice dal risarcimento di tutti i danni e costi sostenuti in relazione a qualsiasi pretesa rivendicata da terzi, compresi i creatori e gli intermediari, per qualsiasi violazione effettiva o presunta di proprietà intellettuale, industriale o altro diritto di qualsiasi natura fondato sull'uso dell'amministrazione aggiudicatrice, come specificato nel contratto, di brevetti, licenze, piani, progetti, modelli, marchi di fabbrica o di commercio, tranne nel caso in cui l'infrazione derivi dall'osservanza del progetto o delle specifiche forniti dall'amministrazione aggiudicatrice.

ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E RITARDI

Articolo 18 - Ordine di inizio

18.1. Fatte salve le condizioni particolari, l'amministrazione aggiudicatrice fissa la data in cui avrà inizio l'attuazione delle prestazioni e ne informa il contraente nella comunicazione di aggiudicazione dell'appalto o mediante ordine amministrativo.

- 18.2. Salvo diverso accordo fra le parti, l'attuazione ha inizio entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui il ritardo sia imputabile a colpa del contraente, dopo tale data il contraente ha la facoltà di non attuare il contratto e di ottenerne la risoluzione e/o il risarcimento dei danni subiti. Si ritiene che il contraente rinunci a tale diritto se non lo esercita entro 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine di 90 giorni.

Articolo 19 - Periodo di attuazione delle prestazioni

- 19.1. Il periodo di attuazione delle prestazioni inizia alla data fissata conformemente all'articolo 18 ed è indicato nelle condizioni particolari, fatte salve le proroghe del termine eventualmente concesse ai sensi dell'articolo 20.
- 19.2. Se sono previsti periodi di attuazione distinti per ogni singolo lotto, tali periodi non sono cumulabili in caso di aggiudicazione a uno stesso contraente di più lotti per contratto.

Articolo 20 - Proroga del periodo di attuazione delle prestazioni

- 20.1. Il contraente può chiedere una proroga del periodo di attuazione delle prestazioni se è o sarà in ritardo nel completamento del contratto per uno dei seguenti motivi:
- a) condizioni meteorologiche eccezionali nello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice che possano incidere sull'installazione o sul montaggio delle forniture;
 - b) impedimenti artificiali o condizioni materiali che non potessero essere ragionevolmente previsti da un contraente esperto e tali da poter incidere sulla consegna delle forniture;
 - c) ordini amministrativi che influiscano sulla data di completamento diversi da quelli dovuti a inadempimento del contraente;
 - d) inadempimento contrattuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - e) qualunque sospensione della consegna e/o dell'installazione delle forniture, non dovuta a inadempimento del contraente;
 - f) forza maggiore;
 - g) forniture straordinarie o supplementari ordinate dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - h) qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nelle presenti condizioni generali, non dovuta a inadempimento del contraente.
- 20.2. Se ritiene di avere diritto a una proroga del periodo di attuazione ai sensi del contratto, il contraente:
- a) comunica al responsabile del progetto la sua intenzione di presentare tale richiesta entro 15 giorni dalla data alla quale il contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla richiesta;
 - b) se il contraente non provvede a comunicare la richiesta di proroga del periodo di attuazione entro il termine di 15 giorni, il periodo di attuazione non può essere prorogato e l'amministrazione aggiudicatrice sarà sollevata da ogni responsabilità in relazione alla richiesta; e
 - c) presenta al responsabile del progetto informazioni complete e dettagliate della richiesta, entro 30 giorni dalla summenzionata comunicazione, se non diversamente concordato tra il contraente e il responsabile del progetto, affinché tale richiesta possa essere esaminata in quel momento.

- 20.3. Entro 30 giorni dal ricevimento dei dettagli completi della richiesta del contraente, mediante comunicazione al contraente, e di concerto con l'amministrazione aggiudicatrice, il responsabile del progetto concede la proroga del periodo di attuazione delle prestazioni giustificabile in prospettiva o retrospettivamente, oppure informa il contraente che non ha diritto a ottenere una proroga.

Articolo 21 - Ritardi nell'attuazione delle prestazioni

- 21.1. Qualora il consulente non consegni i beni - in parte o in toto - oppure non presti i servizi entro il periodo di attuazione delle prestazioni specificato nel contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, senza previa diffida e fatti salvi gli altri rimedi previsti dal contratto, ha diritto di percepire una penale per ogni giorno o parte di giorno intercorrenti tra la scadenza del periodo di attuazione delle prestazioni, o del periodo di attuazione delle prestazioni prorogato in base all'articolo 20, e la data effettiva di conclusione dell'attuazione. Il tasso giornaliero di danni e interessi è 5/1000 del valore delle forniture non consegnate fino a un massimo del 15% del valore totale del contratto.
- 21.2. Qualora la mancata consegna di parte dei beni impedisca il normale utilizzo delle forniture intese nel loro insieme, il tasso di cui alla clausola 21.1 è calcolato sulla base del valore totale del contratto.
- 21.3. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto ad almeno il 15% del valore del contratto, essa può, previa comunicazione al contraente:
- incamerare la garanzia di esecuzione e/o
 - risolvere il contratto,
 - concludere un contratto con terzi per le restanti forniture, a spese del contraente.

Articolo 22 - Modifiche

- 22.1. Le modifiche del contratto devono essere formalizzate mediante un addendum firmato da entrambe le parti o da un ordine amministrativo emesso dal responsabile del progetto o dall'amministrazione aggiudicatrice. Le modifiche sostanziali al contratto, tra cui le modifiche dell'importo totale del contratto, devono essere effettuate mediante addendum. Ogni modifica del contratto deve rispettare i principi generali definiti nella Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE.
- 22.2. Fatte salve le soglie fissate per le diverse procedure dalla Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di variare, mediante ordine amministrativo, i quantitativi, come stabilito nelle condizioni particolari. Il valore complessivo delle forniture non può aumentare o diminuire, in seguito alla variazione del quantitativo, di oltre il 25% del prezzo dell'offerta. I prezzi unitari indicati nell'offerta si applicano ai quantitativi ordinati a seguito della variazione.
- 22.3. Il responsabile del progetto e l'amministrazione aggiudicatrice possono disporre per qualsiasi parte delle forniture qualunque modifica necessaria per il corretto completamento e/o funzionamento delle forniture stesse. Dette modifiche mediante ordine amministrativo possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni in termini di qualità, quantità, forma, carattere e genere, nonché piani, progetti o specifiche ove le forniture debbano essere appositamente fabbricate per l'amministrazione aggiudicatrice, sistema di spedizione o di imballaggio, luogo di consegna e variazioni nella sequenza specificata, nel metodo o nel calendario di attuazione delle prestazioni. Nessun ordine amministrativo può avere l'effetto di invalidare il contratto, ma le eventuali conseguenze finanziarie delle modifiche sono valutate in conformità della clausola 22.7.

22.4. Tutti gli ordini amministrativi sono emessi per iscritto; si intende però che:

- a) se, per qualsiasi motivo, il responsabile del progetto o l'amministrazione aggiudicatrice ritiene necessario impartire un ordine verbale, ne dà poi conferma al più presto mediante ordine amministrativo;
- b) se il contraente conferma per iscritto un ordine verbale ai fini della clausola 22.4, lettera a) e la conferma non viene immediatamente contestata per iscritto dal responsabile del progetto o dall'amministrazione aggiudicatrice, si ritiene che il responsabile del progetto o l'amministrazione aggiudicatrice abbiano emanato un ordine amministrativo;
- c) non è necessario alcun ordine amministrativo per aumentare o diminuire le operazioni di montaggio e installazione provvisori quando risulta che le stime indicate nella ripartizione del bilancio erano troppo alte o troppo basse.

22.5. Salvo ove diversamente disposto dalla clausola 22.4, prima di emettere un ordine amministrativo, il responsabile del progetto o l'amministrazione aggiudicatrice informa il contraente della natura e della forma di detta modifica. Il contraente dovrà presentare tempestivamente al responsabile del progetto una proposta scritta contenente:

- la descrizione delle eventuali prestazioni da eseguire o delle misure da adottare e il programma di attuazione delle stesse;
- le eventuali modifiche che è necessario apportare al programma di attuazione delle prestazioni o a un obbligo contrattuale del contraente; e
- gli eventuali adeguamenti del prezzo del contratto conformemente alle norme di cui all'articolo 22.

22.6. Dopo aver ricevuto la documentazione del contraente di cui alla clausola 22.5, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il responsabile del progetto decide al più presto se accettare o no la modifica. In caso affermativo, egli ne informa il contraente emettendo un ordine amministrativo che stabilisce che il contraente effettuerà la modifica ai prezzi e alle condizioni contenuti nella proposta del contraente di cui alla clausola 22.5 o come modificati dal responsabile del progetto conformemente alla clausola 22.7.

22.7. Il responsabile del progetto o l'amministrazione aggiudicatrice accerta i prezzi di tutte le modifiche da esso o essa ordinate in conformità delle clausole 22.4 e 22.6 in base ai seguenti principi:

- qualora la prestazione abbia carattere analogo e sia attuata in condizioni analoghe a una voce di prezzo indicata nella ripartizione del bilancio, il suo valore è stabilito secondo le tariffe e i prezzi ivi contenuti;
- qualora la prestazione presenti carattere diverso o sia attuata in condizioni diverse, la valutazione viene effettuata in base alle tariffe e ai prezzi previsti nel contratto nella misura in cui ciò risulti ragionevole; in caso contrario, il responsabile del progetto effettuerà una stima equa;
- qualora la natura o l'importo di una modifica rispetto alla natura o all'importo dell'intero contratto o di una sua parte sia tale che, secondo il responsabile del progetto, tariffe o prezzi indicati nel contratto per un determinato compito risultino non più ragionevoli a seguito di tale modifica, il responsabile del progetto fissa tali tariffe o prezzi a un livello a suo parere ragionevole e adeguato alle circostanze;
- qualora si renda necessaria una modifica per inadempimento o violazione del contratto da parte del contraente, i costi supplementari imputabili a tale modifica sono a suo carico.

- 22.8. Ricevuto l'ordine amministrativo, il contraente dovrà effettuare la modifica richiesta in base ai principi seguenti:
- a) il contraente è vincolato dalle presenti condizioni generali, come se la modifica richiesta mediante ordine amministrativo fosse stata prevista nel contratto;
 - b) il contraente non ritarda l'esecuzione dell'ordine amministrativo in attesa della concessione di una proroga del periodo fissato per il completamento o di un adeguamento del prezzo del contratto;
 - c) qualora l'ordine amministrativo preceda l'adeguamento del prezzo del contratto, il contraente conserva la documentazione relativa ai costi inerenti alla modifica e al tempo impiegato. Tale documentazione potrà essere esaminata dal responsabile del progetto in qualsiasi ragionevole momento.
- 22.9. Il contraente è tenuto a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi modifica dei dati bancari, utilizzando il modulo dell'allegato V. L'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di opporsi al cambiamento di conto bancario del contraente.

Articolo 23 - Sospensione

- 23.1. Il contraente, su ordine dell'amministrazione aggiudicatrice, sospende l'esecuzione del contratto o di una sua parte per il periodo o i periodi e nel modo in cui l'amministrazione aggiudicatrice ritenga necessario. La sospensione ha effetto alla data in cui il contraente riceve l'ordine o in una data successiva se così stabilito nell'ordine stesso.
- 23.2. Sospensione in caso di presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi.
- Il contratto può essere sospeso al fine di verificare se presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi sono stati commessi nel corso della procedura di aggiudicazione dell'appalto o nell'esecuzione del contratto. Se essi non sono confermati, l'esecuzione dell'appalto riprende quanto prima.
- 23.3. Durante il periodo di sospensione il contraente, per quanto possibile e conformemente alle istruzioni impartite dal responsabile del progetto, provvede a proteggere e a salvaguardare le forniture giacenti nel suo deposito o altrove da eventuali deterioramenti, perdite o danni, anche se le forniture sono state consegnate sul luogo del collaudo conformemente al contratto ma la loro installazione è stata sospesa dal responsabile del progetto.
- 23.4. Le spese supplementari sostenute in relazione a tali misure di protezione possono essere aggiunte al prezzo del contratto, a meno che:
- a) sia previsto altrimenti nel contratto; oppure
 - b) tale sospensione sia necessaria a motivo di alcune violazioni o inadempienze del contraente; oppure
 - c) tale sospensione sia necessaria a motivo delle condizioni climatiche tipiche del luogo del collaudo; oppure
 - d) tale sospensione sia necessaria per garantire la sicurezza o la corretta esecuzione del contratto o di una sua parte, nella misura in cui tale necessità non derivi da un atto o da un inadempimento del responsabile del progetto o dell'amministrazione aggiudicatrice; oppure
 - e) i presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi di cui alla clausola 23.2 siano confermati e imputabili al contraente.

- 23.5. Il contraente ha diritto alle maggiorazioni del prezzo del contratto soltanto se, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine di sospendere il contratto, provvede a comunicare al responsabile del progetto la propria intenzione di presentarne richiesta.
- 23.6. L'amministrazione aggiudicatrice, dopo aver consultato il contraente, determina le maggiorazioni del prezzo del contratto e/o la proroga del periodo di esecuzione da concedere al contraente con riferimento a tale richiesta che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene eque e ragionevoli.
- 23.7. L'amministrazione aggiudicatrice deve, il più presto possibile, ordinare al contraente di riprendere l'esecuzione del contratto sospeso oppure comunicare al contraente la risoluzione del contratto. Qualora il periodo di sospensione sia superiore a 180 giorni e la sospensione non sia dovuta a violazione o inadempimento del contraente, quest'ultimo può, mediante comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice, chiedere l'autorizzazione di riprendere l'esecuzione del contratto entro 30 giorni o di risolvere il contratto.

MATERIALI ED ESECUZIONE

Articolo 24 - Qualità delle forniture

- 24.1. Le forniture devono corrispondere esattamente alle specifiche tecniche stabilite nel contratto. Esse devono essere conformi sotto ogni aspetto ai piani, ai rilievi, ai modelli, ai campioni, ai calibri e agli altri requisiti del contratto, che sono tenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice o del responsabile del progetto per l'identificazione durante tutto il periodo di esecuzione.
- 24.2. L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nelle condizioni particolari forma oggetto di una richiesta trasmessa dal contraente al responsabile del progetto, la quale indica il riferimento al contratto, specifica i materiali, gli articoli e i campioni da collaudare ai sensi del contratto, il numero del lotto e il luogo in cui deve effettuarsi il collaudo, a seconda dei casi. I materiali, gli articoli e i campioni specificati nella richiesta, prima di essere impiegati per le forniture, devono essere riconosciuti conformi ai requisiti di tale collaudo dal responsabile del progetto.
- 24.3. Anche qualora abbiano superato il collaudo tecnico, i materiali o le parti da impiegare per le forniture o per la fabbricazione di componenti da fornire possono essere rifiutati e devono essere immediatamente sostituiti dal contraente se, a seguito di un nuovo esame, emergono difetti o imperfezioni. Al contraente può essere offerta l'opportunità di riparare o di sostituire i materiali e gli articoli rifiutati; questi, a loro volta, potranno essere impiegati nelle forniture solo qualora siano stati riparati o sostituiti con soddisfazione del responsabile del progetto.

Articolo 25 - Controllo e prove

- 25.1. Il contraente garantisce che le forniture siano consegnate nel luogo del collaudo in tempo utile per consentire al responsabile del progetto di procedere al loro collaudo. Si ritiene che il contraente abbia valutato appieno le difficoltà cui potrebbe andare incontro sotto questo profilo e, pertanto, non potrà far valere giustificazioni per ritardi nell'adempimento dei propri obblighi.

- 25.2. Il responsabile del progetto può controllare, esaminare, misurare e verificare i componenti, i materiali impiegati e l'esecuzione, nonché controllare l'andamento della preparazione, della fabbricazione o del montaggio di tutto ciò che è preparato, fabbricato o montato per la consegna ai sensi del contratto, onde accertare se i componenti, i materiali impiegati e l'esecuzione presentino le caratteristiche di qualità e di quantità richieste. Tali operazioni vengono effettuate nel luogo di preparazione, fabbricazione o montaggio o nel luogo del collaudo oppure, ancora, in altri luoghi eventualmente indicati nelle condizioni particolari.
- 25.3. Ai fini di tali prove e controlli, il contraente:
- a) fornisce al responsabile del progetto, a titolo provvisorio e gratuitamente, assistenza, campioni o pezzi, macchine, attrezzature, utensili, manodopera, materiali, piani e dati di produzione normalmente richiesti per il controllo e le prove;
 - b) sceglie, di comune accordo con il responsabile del progetto, la data e il luogo delle prove;
 - c) garantisce al responsabile del progetto l'accesso al luogo in cui devono essere effettuate le prove, in ogni ragionevole momento.
- 25.4. Qualora il responsabile del progetto non sia presente alla data convenuta per le prove, il contraente, salvo istruzioni contrarie da parte del responsabile del progetto, può procedere alle prove, che si riterranno effettuate in presenza di quest'ultimo. Il contraente invia immediatamente copie debitamente certificate dei risultati delle prove al responsabile del progetto, che è vincolato ai risultati delle prove qualora non vi abbia assistito.
- 25.5. Qualora i componenti e i materiali abbiano superato le prove anzidette, il responsabile del progetto ne dà comunicazione al contraente o sottoscrive il certificato redatto a tal fine da quest'ultimo.
- 25.6. In caso di disaccordo tra il responsabile del progetto e il contraente in merito ai risultati delle prove, ciascuno comunica all'altro la propria posizione entro 15 giorni dalla constatazione del disaccordo. Il responsabile del progetto o il contraente possono chiedere che tali prove vengano ripetute alle stesse condizioni o, se una delle parti lo richiede, che vengano effettuate da un esperto nominato di comune accordo. Tutti i verbali delle prove vengono trasmessi al responsabile del progetto, che comunica senza indugio al contraente i risultati delle stesse. Tali risultati sono definitivi. I costi delle controprove sono a carico della parte il cui parere in merito alle prove risulti non corretto.
- 25.7. Nell'esecuzione dei loro compiti, il responsabile del progetto e tutte le persone da esso autorizzate non divulgano a persone non autorizzate le informazioni da loro ottenute nell'ambito del controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e alle modalità di funzionamento dell'impresa.

PAGAMENTI

Articolo 26 - Principi generali

- 26.1. I pagamenti sono effettuati in euro o nella valuta nazionale, secondo quanto disposto nelle condizioni particolari. Le condizioni particolari fissano le condizioni amministrative o tecniche che regolano i prefinanziamenti e i pagamenti a saldo effettuati secondo le condizioni generali.

- 26.2. I pagamenti dovuti dall'amministrazione aggiudicatrice sono versati sul conto bancario indicato nel modulo di identificazione finanziaria compilato dal contraente. Sullo stesso modulo, allegato alla fattura, devono essere riportate eventuali variazioni delle coordinate bancarie.
- 26.3. Il prefinanziamento è versato entro 30 giorni dalla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice registra una fattura ricevibile. La fattura non è ricevibile se non sono soddisfatti uno o più requisiti essenziali. Il pagamento del saldo è effettuato entro 60 giorni dalla data in cui la fattura viene registrata dall'amministrazione aggiudicatrice, unitamente alla richiesta di collaudo provvisorio di cui alla clausola 31.2. La data di pagamento è la data di addebito sul conto pagante.
- 26.4. Il periodo di cui alla clausola 26.3 può essere sospeso mediante comunicazione al contraente nella quale si precisa che la fattura non può essere onorata in quanto la somma non è dovuta, perché non sono stati forniti i documenti giustificativi appropriati oppure perché risulta che la spesa potrebbe non essere ammissibile. In quest'ultimo caso, può essere organizzato un sopralluogo sul posto per effettuare ulteriori controlli. Il contraente è tenuto a fornire chiarimenti, modifiche o informazioni aggiuntive entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Il termine di pagamento decorre dalla data di registrazione della fattura correttamente redatta.
- 26.5. I pagamenti sono eseguiti con le seguenti modalità:
- a) il 40% del prezzo del contratto dopo la firma del contratto, a fronte della presentazione della garanzia di esecuzione e di una garanzia di prefinanziamento per l'intero importo del prefinanziamento, salvo diversa disposizione delle condizioni particolari. La garanzia di esecuzione è fornita all'amministrazione aggiudicatrice secondo la procedura prevista per la garanzia di esecuzione conformemente all'articolo 11 e utilizzando il modello allegato al contratto. La garanzia di prefinanziamento deve rimanere valida fino al relativo svincolo, che avviene al più tardi 45 giorni dopo il collaudo provvisorio dei beni. Se il contraente è un ente pubblico, può essere esentato dall'obbligo di presentare la garanzia di prefinanziamento, sulla base di una valutazione del rischio;
 - b) il 60% del valore dell'appalto, quale pagamento del saldo dopo ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una fattura e della domanda di rilascio del certificato di collaudo provvisorio.
- 26.6. Nel caso in cui sia stata consegnata soltanto parte delle forniture, il 60% dovuto a seguito del collaudo provvisorio parziale è calcolato sul valore delle forniture effettivamente collaudate e la garanzia verrà liberata in misura corrispondente.
- 26.7. Per le forniture non coperte da un periodo di garanzia, i pagamenti sopraelencati sono cumulati. Ai prefinanziamenti, ai pagamenti intermedi e/o ai pagamenti del saldo si applicano le condizioni stabilite nelle condizioni particolari.
- 26.8. Gli obblighi di pagamento della Commissione europea ai sensi del presente contratto cessano al più tardi 18 mesi dopo il termine del periodo di attuazione delle prestazioni, a meno che il contratto sia risolto in conformità con le presenti condizioni generali.
- 26.9. Salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari, il contratto è a prezzo fisso e non rivedibile.

26.10. Il contraente si impegna a restituire all'amministrazione aggiudicatrice le somme pagate in eccesso con riferimento all'importo finale dovuto prima del termine ultimo indicato nella nota di addebito, che è di 45 giorni dall'emissione della stessa. Qualora il contraente non effettui il rimborso entro il termine ultimo di cui sopra, l'amministrazione aggiudicatrice può (salvo che il contraente sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea) maggiorare le somme dovute applicando interessi di mora:

- al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato;
- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

in vigore il primo giorno del mese di scadenza, più otto punti percentuali. Gli interessi di mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento e la data del pagamento effettivo. Eventuali pagamenti parziali sono imputati in primo luogo agli interessi di mora così stabiliti.

Gli importi da restituire all'amministrazione aggiudicatrice possono essere compensati a fronte di qualsiasi importo dovuto al contraente. Ciò non pregiudica il diritto delle parti di concordare il pagamento a rate. Le spese bancarie sostenute per il rimborso degli importi dovuti all'amministrazione aggiudicatrice sono interamente a carico del contraente.

26.11. Ferma restando la prerogativa dell'amministrazione aggiudicatrice, se necessario, l'Unione europea può, in qualità di donatore, procedere al recupero con qualsiasi mezzo. In caso di risoluzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, la garanzia costituita per il prefinanziamento può essere immediatamente invocata per rimborsare il saldo del prefinanziamento ancora dovuto dal contraente, senza che il garante possa differirne il pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.

26.12. Prima o invece di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dall'articolo 36, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere i pagamenti in via precauzionale, senza darne preavviso.

26.13. Quando la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione del contratto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può, oltre alla possibilità di sospendere l'esecuzione del contratto ai sensi della clausola 23.2 nonché di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 36, rifiutare il pagamento e/o recuperare importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi riscontrati.

Articolo 27 - Pagamenti a favore di terzi

27.1. Gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a una cessione effettuata a norma dell'articolo 5. La cessione deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice.

27.2. La responsabilità della comunicazione dei beneficiari della cessione incombe solo al contraente.

27.3. In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprietà del contraente che riguardi pagamenti dovutigli ai sensi del contratto e fatto salvo il termine ultimo stabilito all'articolo 26, per riprendere i pagamenti al contraente l'amministrazione aggiudicatrice dispone di un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene informata della definitiva rimozione dell'ostacolo al pagamento.

Articolo 28 - Ritardo nei pagamenti

- 28.1. L'amministrazione aggiudicatrice versa al contraente gli importi dovuti in conformità della clausola 26.3.
- 28.2. Dopo la scadenza del termine di cui alla clausola 26.3, il contraente ha diritto agli interessi di mora:
- al tasso di sconto applicato dalla banca emittente dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice se i pagamenti sono nella moneta nazionale;
 - al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,
- in vigore il primo giorno del mese di scadenza, più otto punti percentuali. Gli interessi di mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data (esclusa) del termine ultimo fissato per il pagamento e la data (inclusa) di addebito sul conto dell'amministrazione aggiudicatrice.
- Tuttavia, gli interessi calcolati a norma del primo comma, qualora siano pari o inferiori a 200 EUR, sono versati al creditore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.
- 28.3. I pagamenti non effettuati dopo più di 90 giorni dalla scadenza del termine fissato alla clausola 26.3 conferiscono al contraente il diritto di non eseguire il contratto o di ottenerne la risoluzione con un preavviso di 30 giorni da comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e al responsabile del progetto.

COLLAUDO E MANUTENZIONE

Articolo 29 - Consegna

- 29.1. Il contraente consegna le forniture alle condizioni specificate nel contratto ed è responsabile delle forniture consegnate fino al momento del collaudo provvisorio.
- 29.2. Il contraente provvede a far imballare le forniture in modo tale da evitare danni o deterioramenti durante il transito fino alla destinazione finale, come indicato nel contratto. L'imballaggio deve essere tale da resistere, senza limitazioni, a brusche manipolazioni, all'esposizione a temperature estreme, alla salinità e alle precipitazioni durante il transito, nonché allo stoccaggio all'aperto. Le dimensioni e il peso dell'imballaggio devono tener conto, se del caso, della lontananza della destinazione finale delle forniture e dell'eventuale mancanza di servizi di movimentazione di carichi pesanti in tutti i punti di transito.
- 29.3. L'imballaggio, le diciture e la documentazione all'interno e all'esterno dei colli devono soddisfare i requisiti specifici indicati nelle condizioni particolari, fatte salve eventuali modifiche successivamente ordinate dal responsabile del progetto o dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 29.4. Le forniture non vengono spedite o consegnate nel luogo del collaudo fintantoché il contraente non avrà ricevuto dal responsabile del progetto un ordine di consegna. Il contraente è responsabile della consegna nel luogo del collaudo di tutte le forniture nonché delle attrezzature richieste ai fini del contratto. Qualora il responsabile del progetto non rilasci il certificato di collaudo provvisorio o non respinga la richiesta del contraente entro 30 giorni, il certificato di collaudo si considera emesso l'ultimo giorno del suddetto periodo.

- 29.5. Ogni consegna deve essere accompagnata da una distinta redatta dal contraente secondo le modalità stabilite nelle condizioni particolari.
- 29.6. Ogni collo deve essere contrassegnato in maniera chiara secondo le condizioni particolari.
- 29.7. La consegna si considera avvenuta in presenza di una prova scritta a disposizione di entrambe le parti che dimostri che le forniture sono state consegnate conformemente alle condizioni del contratto e che la fattura o le fatture e tutta l'altra documentazione specificata nelle condizioni particolari sono state presentate all'amministrazione aggiudicatrice. Per le forniture consegnate presso uno stabilimento dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, conformemente a quanto prescritto dalla legge applicabile al contratto, assume la responsabilità del depositario durante il periodo intercorrente fra il deposito e il collaudo.

Articolo 30 - Operazioni di verifica

- 30.1. Le forniture sono collaudate solo allorché siano state effettuate, a spese del contraente, le verifiche e le prove prescritte. Le verifiche e le prove possono essere eseguite prima della spedizione, presso il luogo di consegna e/o presso il luogo di destinazione finale dei beni.
- 30.2. Durante la fase di consegna delle forniture e prima che esse siano rilevate, il responsabile del progetto può ordinare o decidere:
- a) la rimozione dal luogo del collaudo, entro i termini specificati nell'ordine, delle forniture che, a suo parere, non sono conformi al contratto;
 - b) la sostituzione delle stesse con forniture conformi ed idonee;
 - c) la rimozione e la corretta reinstallazione, indipendentemente da eventuali prove precedenti o pagamenti intermedi, di qualsiasi installazione che il responsabile del progetto ritenga non conforme al contratto per quanto riguarda i materiali, l'esecuzione o la progettazione e di cui il contraente sia responsabile;
 - d) che un lavoro eseguito o un bene consegnato o un materiale usato dal contraente non è conforme al contratto, oppure che le forniture o parte di esse non soddisfano i requisiti stabiliti dal contratto.
- 30.3. Il contraente provvede a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte del contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può far effettuare tali operazioni da altre persone e detrarre le spese conseguenti o inerenti a tali operazioni dalle somme a cui il contraente ha o avrà diritto.
- 30.4. Le forniture non conformi alla qualità richiesta sono rifiutate e possono essere contrassegnate con un marchio speciale che non deve alterarle o modificarne il valore commerciale. Se il responsabile del progetto lo desidera ed entro il termine che egli fissa, le forniture rifiutate sono rimosse dal luogo del collaudo a cura del contraente. Se quest'ultimo non vi provvede, esse vengono rimosse di diritto a sue spese e a suo rischio. Sono respinte le forniture in cui sono impiegati materiali rifiutati.
- 30.5. Le disposizioni dell'articolo 30 non pregiudicano la facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice di far valere i propri diritti ai sensi dell'articolo 21, né liberano in alcun modo il contraente dall'obbligo della garanzia o da altri obblighi previsti dal contratto.

Articolo 31 - Collaudo provvisorio

- 31.1. Le forniture sono rilevate dall'amministrazione aggiudicatrice dopo essere state consegnate secondo il contratto, aver superato le prove richieste o essere state messe in opera, a seconda dei casi, e dopo che per esse sia stato rilasciato o si consideri rilasciato il certificato di collaudo provvisorio.

- 31.2. Il contraente può chiedere per iscritto al responsabile del progetto il certificato di collaudo provvisorio quando le forniture sono pronte per il collaudo provvisorio. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del contraente, il responsabile del progetto:
- rilascia al contraente, inviandone copia all'amministrazione aggiudicatrice, il certificato di collaudo provvisorio, precisando, ove opportuno, le proprie riserve e, tra l'altro, la data in cui, a suo giudizio, le forniture sono state completate conformemente al contratto e risultavano pronte per il collaudo provvisorio, oppure
 - respinge la richiesta, motivando tale decisione e specificando l'azione che, a suo parere, deve essere eseguita dal contraente per il rilascio del certificato.
- 31.3. Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile procedere al collaudo delle forniture durante il periodo fissato per il collaudo provvisorio o definitivo, il responsabile del progetto, dopo aver consultato, se possibile, il contraente, redige una dichiarazione in cui constata tale impossibilità. Il certificato di collaudo o di rifiuto è redatto entro 30 giorni dalla data in cui cessa l'impedimento. Il contraente non può invocare tali circostanze per esimersi dall'obbligo di esporre le forniture in modo che siano pronte per il collaudo.
- 31.4. Se il responsabile del progetto non rilascia il certificato di collaudo provvisorio o non rifiuta le forniture entro il periodo di 30 giorni, si considera che egli abbia rilasciato il certificato l'ultimo giorno di detto periodo, salvo che si consideri il certificato di collaudo provvisorio come costituente certificato di collaudo definitivo, nel qual caso non si applica la seguente clausola 34.2. Se il contratto stipula che le forniture siano frazionate in lotti, il contraente ha il diritto di chiedere certificati distinti per ciascun lotto.
- 31.5. In caso di consegna parziale, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di fornire il certificato di collaudo provvisorio parziale.
- 31.6. Dopo il collaudo provvisorio delle forniture, il contraente deve smontare e rimuovere le strutture provvisorie e i materiali la cui utilizzazione non sia più necessaria per l'attuazione del contratto. Egli deve altresì eliminare tutti i rifiuti, gli ingombri e le modifiche del luogo del collaudo come richiesto dal contratto.
- 31.7. Immediatamente dopo il collaudo provvisorio, l'amministrazione aggiudicatrice può disporre di tutte le forniture consegnate.

Articolo 32 - Obblighi inerenti alla garanzia

- 32.1. Il contraente garantisce che le forniture sono nuove, non utilizzate, del modello più recente e che tengono conto delle più recenti innovazioni in termini di progettazione e materiali, salvo se altrimenti disposto nel contratto. Egli garantisce altresì che tutte le forniture sono esenti da difetti dovuti alla progettazione, ai materiali o all'esecuzione, ad eccezione di quanto previsto dalle specifiche riguardo a progettazione o materiali, oppure difetti che siano dovuti a qualsiasi azione o omissione e che possano emergere con l'uso delle forniture nelle condizioni esistenti nello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 32.2. Il contraente è tenuto a porre rimedio a eventuali difetti o danni di qualsiasi parte delle forniture che si siano manifestati o verificati durante il periodo di garanzia e risultanti:
- a) dall'utilizzazione di materiali difettosi ovvero da esecuzione o progettazione imperfetta del contraente e/o
 - b) da azioni o omissioni del contraente nel periodo di garanzia e/o
 - c) nel corso di un'ispezione effettuata dall'amministrazione aggiudicatrice o per conto di quest'ultima.

- 32.3. Il contraente provvede, a proprie spese, a porre al più presto rimedio ai difetti o ai danni. Il periodo di garanzia per tutte le sostituzioni o riparazioni inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui la sostituzione o la riparazione è stata effettuata in maniera soddisfacente secondo il giudizio del responsabile del progetto. Se il contratto prevede un collaudo parziale, il periodo di garanzia è prorogato soltanto per la parte delle forniture interessata dalla sostituzione o dalla riparazione.
- 32.4. Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano durante il periodo di garanzia, l'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto ne danno comunicazione al contraente. Se quest'ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella comunicazione, l'amministrazione aggiudicatrice può:
- a) porre direttamente rimedio al difetto o al danno o far eseguire le prestazioni da terzi, a rischio e a spese del contraente, nel qual caso le spese sostenute dall'amministrazione aggiudicatrice sono detratte dagli importi dovuti al contraente o prelevate dalle garanzie prestate da quest'ultimo, ovvero detratte dagli importi e prelevate dalle garanzie oppure
 - b) risolvere il contratto.
- 32.5. In caso d'urgenza, ove il contraente non possa essere reperito immediatamente o, se reperito, non sia in grado di prendere le misure necessarie, l'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto possono far eseguire le prestazioni a spese del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto informano al più presto il contraente dell'azione intrapresa.
- 32.6. Gli obblighi inerenti alla garanzia sono stabiliti nelle condizioni particolari e nelle specifiche tecniche.
- 32.7. Se non diversamente disposto nelle condizioni particolari, la durata del periodo di garanzia è di 365 giorni. Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo provvisorio e può iniziare nuovamente a decorrere secondo quanto previsto dalla clausola 32.3.

Articolo 33 - Servizio di post-vendita

- 33.1. Il servizio di post-vendita, qualora sia previsto nel contratto, viene fornito secondo le modalità stabilite nelle condizioni particolari. Il contraente si impegna a effettuare o a far effettuare la manutenzione e la riparazione delle forniture nonché a provvedere al rapido rifornimento di pezzi di ricambio. Le condizioni particolari possono prevedere che il contraente sia tenuto a fornire, integralmente o in parte, per quanto riguarda i pezzi di ricambio da esso fabbricati o distribuiti, i seguenti materiali, comunicazioni e documenti:
- a) i pezzi di ricambio che l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di acquistare dal contraente, fermo restando che tale scelta non esonererà quest'ultimo dai suoi obblighi contrattuali di garanzia
 - b) in caso di cessazione della produzione dei pezzi di ricambio, un preavviso all'amministrazione aggiudicatrice affinché questa possa ordinare i pezzi necessari e, dopo la cessazione della produzione, la fornitura gratuita all'amministrazione aggiudicatrice dei piani, dei disegni e delle specifiche riguardanti i pezzi di ricambio, se e quando richiesto.

Articolo 34 - Collaudo definitivo

- 34.1. Alla scadenza del periodo di garanzia o, qualora siano previsti più periodi di garanzia, alla scadenza dell'ultimo periodo, e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o danni, il responsabile del progetto rilascia al contraente, con copia all'amministrazione aggiudicatrice, il certificato di collaudo definitivo attestante la data in cui il contraente ha assolto i propri obblighi contrattuali con soddisfazione del responsabile del progetto. Il certificato di collaudo definitivo è rilasciato dal responsabile del progetto entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di garanzia o non appena le riparazioni ordinate a norma dell'articolo 32 sono state eseguite in maniera soddisfacente ad avviso del responsabile del progetto.
- 34.2. Il contratto non è considerato pienamente eseguito sino a quando il certificato di collaudo definitivo non è firmato o ritenuto firmato dal responsabile del progetto.
- 34.3. Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime il contraente e l'amministrazione aggiudicatrice dall'adempimento degli obblighi assunti in base al contratto prima del rilascio di detto certificato e non assolti al momento in cui quest'ultimo viene emesso. La natura e la portata di tali obblighi sono determinate con riferimento alle disposizioni del contratto.

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 35 - Inadempimento contrattuale

- 35.1. Una parte commette violazione del contratto quando non adempie i propri obblighi conformemente alle disposizioni del contratto.
- 35.2. In caso di violazione contrattuale, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:
 - a) risarcimento dei danni; e/o
 - b) risoluzione del contratto.
- 35.3. Il risarcimento può consistere in:
 - a) un indennizzo; oppure
 - b) una penale.
- 35.4. Se il contraente non adempie i suoi obblighi conformemente alle disposizioni del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, fatto salvo il suo diritto ai sensi della clausola 35.2, ha diritto anche ai seguenti rimedi:
 - a) sospensione dei pagamenti; e/o
 - b) riduzione o recupero dei pagamenti in proporzione all'entità dell'inadempimento.
- 35.5. Se ha diritto a un risarcimento, l'amministrazione aggiudicatrice può detrarre la somma corrispondente dagli importi dovuti al contraente oppure può avvalersi dell'opportuna garanzia.
- 35.6. L'amministrazione aggiudicatrice ha diritto al risarcimento di qualsiasi danno rivelatosi dopo il completamento del contratto ai sensi della legge che regola il contratto stesso.

Articolo 36 - Risoluzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

- 36.1. L'amministrazione aggiudicatrice può in qualsiasi momento e con effetto immediato, alle condizioni della clausola 36.9, risolvere il contratto, fermo restando quanto previsto alla clausola 36.2.
- 36.2. Salvo disposizioni contrarie delle presenti condizioni generali, l'amministrazione aggiudicatrice può, con preavviso di 7 giorni al contraente, risolvere il contratto al verificarsi di una delle seguenti circostanze, ossia qualora:
- a) il contraente sia gravemente inadempiente per inosservanza dei propri obblighi contrattuali;
 - b) il contraente non si conformi entro un ragionevole lasso di tempo alla richiesta del responsabile del progetto di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta e puntuale attuazione delle prestazioni;
 - c) il contraente rifiuti o trascuri di eseguire un ordine amministrativo emesso dal responsabile del progetto;
 - d) il contraente ceda il contratto o lo subappalti senza l'autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - e) il contraente sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, oppure sia in corso a suo carico un procedimento di questo tipo;
 - f) intervenga una modifica organizzativa che comporti una variazione della personalità giuridica, della natura o del controllo del contraente, a meno che tale modifica sia registrata in un addendum al contratto;
 - g) si verifichi qualsiasi altra incapacità giuridica che impedisca l'esecuzione del contratto;
 - h) il contraente non fornisca la garanzia o l'assicurazione richieste o la persona che fornisce la precedente garanzia o assicurazione non sia in grado di rispettare i propri impegni;
 - i) il contraente, in ambito professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - j) nei confronti del contraente sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o per ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - k) il contraente, in esecuzione di un altro contratto finanziato dal bilancio dell'UE/dal FES, sia stato dichiarato in grave violazione del contratto;
 - l) dopo l'aggiudicazione del contratto, la procedura di appalto o l'esecuzione del contratto dimostrino di essere state oggetto di errori sostanziali, di irregolarità o di frode;
 - m) la procedura di aggiudicazione dell'appalto o l'esecuzione di un altro contratto finanziato dal bilancio dell'UE/dal FES si riveli inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, i quali potrebbero influire sull'esecuzione del presente contratto;
 - n) il contraente ometta di conservare la registrazione del contratto per un periodo di 7 anni dopo l'ultimo pagamento effettuato ai sensi del contratto;
 - o) il contraente non adempia la propria obbligazione in conformità dell'articolo 9 bis e dell'articolo 9 ter;
 - p) il contraente non rispetti la propria obbligazione in conformità dell'articolo 10.

- 36.3. La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente derivanti dal contratto. L'amministrazione aggiudicatrice può in seguito stipulare altri contratti con terzi a spese del contraente. La responsabilità del contraente per ritardi nel completamento cessa immediatamente con la risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ma rimangono impregiudicate eventuali responsabilità precedenti ai sensi del contratto stesso.
- 36.4. Alla risoluzione del contratto o dopo averne ricevuto comunicazione, il contraente prende immediatamente gli opportuni provvedimenti per concludere prontamente e correttamente l'attuazione delle prestazioni, riducendo le spese al minimo.
- 36.5. Al più presto dopo la risoluzione, il responsabile del progetto certifica il valore delle forniture e tutti gli importi dovuti al contraente alla data della risoluzione.
- 36.6. In caso di risoluzione, il responsabile del progetto, al più presto e in presenza del contraente o dei suoi rappresentanti o dopo averli regolarmente convocati, redige una relazione sulle forniture consegnate e sulle operazioni accessorie di montaggio e installazione eseguite, unitamente a un inventario dei materiali forniti e non utilizzati. Redige altresì una dichiarazione degli importi dovuti al contraente e di quelli che il contraente deve all'amministrazione aggiudicatrice alla data di risoluzione del contratto.
- 36.7. L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a effettuare ulteriori pagamenti al contraente fintantoché le forniture non siano completate. Una volta completate le forniture, l'amministrazione aggiudicatrice recupera dal contraente le eventuali spese supplementari inerenti alla consegna delle forniture, oppure versa l'eventuale saldo ancora dovuto al contraente.
- 36.8. Se risolve il contratto ai sensi della clausola 36.2, l'amministrazione aggiudicatrice ha diritto, in aggiunta alle spese aggiuntive relative al completamento delle prestazioni e fatti salvi gli altri rimedi previsti dal contratto, di recuperare dal contraente le perdite eventualmente subite fino al valore delle forniture, tranne se altrimenti stabilito nelle condizioni particolari.
- 36.9. Qualora la risoluzione non sia la conseguenza di un'azione o di un'omissione del contraente, di un caso di forza maggiore o di altre circostanze indipendenti dall'amministrazione aggiudicatrice, il contraente può chiedere il risarcimento delle perdite subite, oltre agli importi che gli sono dovuti per le attività già svolte.
- 36.10. Il presente contratto è automaticamente risolto se da esso non è scaturito alcun pagamento nei tre anni successivi alla firma di entrambe le parti.

Articolo 37 - Risoluzione da parte del contraente

- 37.1. Il contraente, con preavviso di 14 giorni all'amministrazione aggiudicatrice, può risolvere il contratto se l'amministrazione aggiudicatrice:
- non paga al contraente gli importi dovuti a fronte di un certificato rilasciato dal responsabile del progetto dopo la scadenza del termine ultimo di cui alla clausola 28.3 oppure
 - persiste nel non ottemperare ai propri obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti oppure
 - sospende la consegna delle forniture o di parte di esse per oltre 180 giorni, per motivi non specificati nel contratto o non imputabili a inadempimento o violazione del contratto da parte del contraente.

- 37.2. Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente ai sensi del contratto.
- 37.3. In caso di risoluzione per uno dei motivi sopraindicati, l'amministrazione aggiudicatrice indennizza il contraente per le perdite o per i danni eventualmente subiti da quest'ultimo.

Articolo 38 - Forza maggiore

- 38.1. Nessuna parte è considerata inadempiente né si ritiene che essa abbia violato i propri obblighi contrattuali qualora l'adempimento di tali obblighi sia impedito da circostanze di forza maggiore verificatesi dopo la data della comunicazione dell'aggiudicazione o la data di efficacia del contratto.
- 38.2. Il concetto di forza maggiore, come qui utilizzato, contempla eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere superati con l'ordinaria dovuta diligenza, quali le calamità naturali, gli scioperi, le serrate o altre vertenze di lavoro, gli atti terroristici, le guerre anche non dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, gli smottamenti, i terremoti, le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque, le turbative dell'ordine pubblico, le esplosioni. Una decisione dell'Unione europea di sospendere la cooperazione con lo Stato beneficiario è considerata caso di forza maggiore quando implica la sospensione del finanziamento del presente contratto.
- 38.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 21 e 36, il contraente non è soggetto all'incameramento della propria garanzia di esecuzione, alla penale o alla risoluzione per inadempimento, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre inadempienze ai propri obblighi contrattuali siano dovuti a forza maggiore. Analogamente, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 28 e 37, l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a versare interessi per ritardi nei pagamenti, per la mancata esecuzione o per la risoluzione del contratto da parte del contraente per inadempimento, se e nella misura in cui i ritardi o altre inadempienze dell'amministrazione aggiudicatrice siano dovuti a forza maggiore.
- 38.4. Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che rischia di compromettere l'adempimento dei propri obblighi, essa ne dà tempestiva comunicazione all'altra parte e al responsabile del progetto, fornendo informazioni circa la natura, la durata prevedibile e i probabili effetti di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie del responsabile del progetto, il contraente continua ad adempiere ai propri obblighi contrattuali nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile e ricerca ogni ragionevole mezzo alternativo per far fronte agli obblighi che la situazione di forza maggiore non gli impedisce di adempiere. Il contraente mette in atto i mezzi alternativi soltanto se ha ricevuto istruzioni in tal senso dal responsabile del progetto.
- 38.5. Qualora il contraente debba sostenere spese supplementari per conformarsi alle istruzioni del responsabile del progetto o per servirsi di mezzi alternativi ai sensi della clausola 38.4, l'ammontare di tali spese dev'essere certificato dal responsabile del progetto.
- 38.6. Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo di 180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di completamento del contratto ottenute dal contraente a tale titolo, ciascuna parte ha diritto di risolvere il contratto dando un preavviso di 30 giorni all'altra parte. Qualora, alla scadenza del termine di 30 giorni, la situazione di forza maggiore persista, il contratto viene risolto e, ai sensi della legge che disciplina il contratto, le parti sono liberate dall'obbligo dell'ulteriore esecuzione di quest'ultimo.

Articolo 39 - Decesso

- 39.1. Qualora il contraente sia una persona fisica, il contratto è automaticamente risolto in caso di decesso della medesima. L'amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, esamina l'eventuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che esprimono la propria intenzione di proseguire il contratto.
- 39.2. Qualora siano più persone fisiche a svolgere le funzioni di contraente, nel caso di decesso di una o più di loro, le parti redigono di comune accordo una relazione sullo stato di avanzamento dell'appalto e l'amministrazione aggiudicatrice decide sull'opportunità di risolvere o di proseguire il contratto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto.
- 39.3. Nei casi di cui alle clausole 39.1 e 39.2, l'intenzione di continuare l'esecuzione del contratto dev'essere comunicata dagli interessati all'amministrazione aggiudicatrice entro 15 giorni dalla data del decesso. La decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è comunicata agli interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.
- 39.4. Tali persone sono responsabili congiuntamente e solidalmente della corretta esecuzione del contratto nella stessa misura del contraente deceduto. La prosecuzione del contratto è soggetta alle norme relative alla costituzione di qualsiasi forma di garanzia prevista dal contratto.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DIRITTO APPLICABILE

Articolo 40 - Composizione delle controversie

- 40.1. Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie relative al contratto che possono sorgere tra loro.
- 40.2. Una volta sorta la controversia, una parte ne dà comunicazione all'altra parte, illustrando la propria posizione al riguardo e la soluzione che essa auspica e chiedendo una composizione amichevole. L'altra parte è tenuta a rispondere a tale richiesta entro 30 giorni, dichiarando la propria posizione al riguardo. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo stabilito per raggiungere una composizione amichevole è di 120 giorni dalla data della comunicazione con la quale è stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione amichevole si ritiene fallita qualora una parte non concordi con la richiesta dell'altra in tal senso oppure non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione amichevole entro il termine massimo.
- 40.3. In assenza di composizione amichevole, una parte può trasmettere all'altra la richiesta di composizione mediante conciliazione di terzi. La Commissione europea, nell'eventualità in cui non sia una delle parti del contratto, può accettare di intervenire in veste di conciliatore. L'altra parte è tenuta a rispondere alla richiesta di conciliazione entro 30 giorni. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo stabilito per ottenere una composizione mediante conciliazione è di 120 giorni dalla data della comunicazione con la quale è stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione mediante conciliazione si ritiene fallita qualora una parte non concordi con la richiesta dell'altra in tal senso oppure non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione mediante conciliazione entro il termine massimo.
- 40.4. In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della procedura di composizione mediante conciliazione, ciascuna delle parti può chiedere che sulla controversia decida un giudice nazionale o un organismo arbitrale, come indicato nelle condizioni particolari.

Articolo 41 - Diritto applicabile

- 41.1. Il presente contratto è disciplinato dal diritto dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice o, se l'amministrazione aggiudicatrice è la Commissione europea, dal diritto dell'Unione europea, eventualmente integrato dal diritto belga.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

- 42.1. Fatta salva l'applicazione di altri rimedi previsti nel contratto, il contraente che si sia reso colpevole di false dichiarazioni, sia incorso in gravi errori o abbia commesso irregolarità o frodi oppure sia stato dichiarato gravemente inadempiente nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali può essere escluso da tutti gli appalti e le sovvenzioni finanziati dall'UE per un periodo massimo di cinque anni dalla data in cui viene accertato l'illecito, confermato previo contraddittorio con il contraente, conformemente al pertinente regolamento finanziario dell'UE. Il periodo può essere aumentato fino a dieci anni in caso di recidiva entro cinque anni dal primo illecito.
- 42.2. In aggiunta o in alternativa alle sanzioni amministrative di cui alla clausola 42.1, il contraente può essere altresì passibile di sanzioni pecuniarie pari al 2-10% del valore totale del contratto. Tale percentuale può essere incrementata fino al 4-20% in caso di recidiva entro cinque anni dalla prima violazione.
- 42.3. Se ha diritto di imporre sanzioni pecuniarie, l'amministrazione aggiudicatrice può detrarre la somma corrispondente dagli importi dovuti al contraente oppure può avvalersi dell'opportuna garanzia.

Articolo 43 - Verifiche, controlli e revisioni contabili da parte degli organismi dell'Unione europea

- 43.1. Il contraente consentirà alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea di verificare l'esecuzione del contratto mediante l'esame dei documenti e copia degli stessi o mediante controlli in loco, compresi controlli dei documenti originali. Per effettuare tali verifiche e revisioni contabili, i menzionati organismi dell'UE sono autorizzati a svolgere un audit completo, se necessario, sulla base dei documenti giustificativi dei conti, dei documenti contabili o di qualsiasi altro documento attinente al finanziamento del progetto. Il contraente garantisce, in qualsiasi ragionevole momento, l'accesso in loco, in particolare ai propri uffici, ai dati informatici e ai dati contabili nonché a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'audit, comprese le informazioni sulle singole retribuzioni delle persone che partecipano al progetto. Il contraente assicura che le informazioni siano prontamente disponibili al momento dell'audit e che, se richiesto, siano consegnate in un formato appropriato. Tali controlli possono aver luogo fino a 7 anni dopo il pagamento finale.
- 43.2. Il contraente consentirà altresì all'Ufficio europeo per la lotta antifrode di eseguire controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste nella legislazione dell'Unione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità.

- 43.3. A tal fine, il contraente si impegna a fornire accesso adeguato al personale o agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea presso i cantieri e i luoghi di esecuzione del contratto, nonché a consentire l'accesso ai propri sistemi informatici, a tutti i documenti e alle banche dati relativi alla gestione tecnica e finanziaria del progetto e a prendere tutte le misure necessarie ad agevolarne il lavoro. L'accesso accordato agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea avviene secondo i principi della riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a cui essi sono soggetti. I documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in maniera da agevolarne l'esame e il contraente è tenuto a informare l'amministrazione aggiudicatrice della loro precisa ubicazione.
- 43.4. Il contraente garantisce che il diritto della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea di effettuare revisioni contabili, verifiche e controlli è parimenti applicabile a qualsiasi subappaltatore o a qualsiasi altra parte beneficiaria di fondi del bilancio dell'UE o del FES, alle stesse condizioni e in base alle stesse norme di cui al presente articolo.

Articolo 44 - Protezione dei dati

- 44.1. I dati personali figuranti nel contratto sono trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati sono trattati unicamente ai fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del contratto, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, fatta salva l'eventuale trasmissione agli organismi incaricati delle attività di controllo e degli accertamenti a norma del diritto dell'Unione. Il contraente ha il diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché il diritto di chiederne la rettifica qualora risultino inesatti o incompleti. Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il contraente può rivolgersi all'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente ha il diritto di ricorrere in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.
- 44.2. Ove il contratto richieda il trattamento di dati personali, il contraente può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare in riferimento alle finalità del trattamento, alle categorie di dati che possono essere trattati, ai destinatari dei dati e agli strumenti a disposizione degli interessati per esercitare i loro diritti.
- 44.3. I dati sono considerati riservati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Il contraente limita l'accesso ai dati al personale strettamente necessario per l'esecuzione, la gestione e il controllo del contratto.
- 44.4. Il contraente si impegna ad adottare idonee misure tecniche e organizzative di sicurezza considerati i rischi intrinseci al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:
- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
 - aa) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
 - ab) qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;

- ac) evitare che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di trattamento dei dati avvalendosi d'infrastrutture destinate alla trasmissione dei dati;
- b) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati personali cui si riferisce il loro diritto di accesso;
- c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;
- d) assicurare che per i trattamenti di dati personali effettuati per conto di terzi possano valere solo le modalità prescritte dall'istituzione o dall'organismo contraente;
- e) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze connesse alla protezione dei dati.

* * *